





Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di UniCredit (d'ora in avanti "Società").

Articolo 2

- 1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, anche mediante rappresentante, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto.
- 2. Possono assistere all'Assemblea i Direttori Generali e i Vice Direttori Generali, ove nominati, nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale delle Società del Gruppo UniCredit addetti alle operazioni assembleari.
- 3. Possono essere ammessi ad assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società incaricata della revisione legale dei conti, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere. L'elenco di coloro che sono ammessi ad assistere all'Assemblea deve essere riportato nel verbale assembleare o in allegato allo stesso.

Articolo 3

- 1. Coloro che hanno diritto di intervenire nella, o assistere alla, Assemblea ai sensi del precedente art. 2 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno da indossare in modo visibile per tutto il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da restituire al termine degli stessi.
- 2. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/video per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizone delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.
- 3. Resta ferma la possibilità per la Società di mettere a disposizione del pubblico le registrazioni relative alle presentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di utilizzare, ove previsto nell'avviso di convocazione, le riprese audio/video per consentire agli aventi diritto al voto di intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
- 4. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, fotografia o trasmissione dell'evento assembleare senza specifica autorizzazione del Presidente che, in caso di trasgressioni, adotta gli opportuni provvedimenti, sino a disporre l'allontanamento dal luogo dell'Assemblea, fermo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Articolo 4

- 1. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale a tal fine incaricato, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.
- 2. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Articolo 5

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e, nel porli in discussione, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e anche proporre la trattazione unitaria di più o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ove ritenuto opportuno per il miglior svolgimento dei lavori assembleari, fermo restando che per ciascun punto all'ordine del giorno seguirà una distinta votazione.

Articolo 6

- 1. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.
- 2. È riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta con le materie all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa. In ogni caso, laddove il Consiglio di Amministrazione abbia formulato una sua proposta, questa verrà messa

in votazione prima delle eventuali ulteriori proposte, le quali verranno poste in votazione solo se quella del Consiglio di Amministrazione non verrà approvata.

3. Il Presidente ha altresì facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, che riguardino mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 7

- 1. Tutti coloro che intervengono all'Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.
- 2. Il Presidente regola la discussione, intervenendo al fine di evitare abusi.
- 3. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, tramite il Notaio ovvero il Segretario, presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento o degli argomenti cui la domanda stessa si riferisce, fin tanto che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento o sugli argomenti a cui si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 4. Il Presidente può altresì autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano.
- 5. Prendono la parola gli Amministratori, i Sindaci, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società e del Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Articolo 8

- 1. Il Presidente, o su suo invito gli Amministratori, i Sindaci, gli appartenenti alla Direzione ed al Personale della Società e del Gruppo, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su uno o più punti all'ordine del giorno.
- 2. Alle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea la Società fornisce risposta nei termini e con lemodalità previste dalla legge e dall'avviso di convocazione.

Articolo 9

- 1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina il periodo di tempo - non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
- 2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per una dichiarazione di voto.

Articolo 10

- 1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo complessivamente non superiore a tre ore.
- 2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga; in caso di rinvio dell'adunanza egli fissa contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 11

- 1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi; a tal fine dispone di un servizio d'ordine, i cui addetti sono identificati da appositi segni di riconoscimento.
- 2. Egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
 - qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
 - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
 - nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
- 3. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.
- 4. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente

ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 12

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 13

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dei precedenti articoli 3, comma 4, e 11.

Articolo 14

- 1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
- 2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni argomenti all'ordine del giorno.
- 3. I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 3, comma 4, e 11 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Articolo 15

1. Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto.

Articolo 16

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto sociale.

Articolo 17

1. In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 18

1. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.